«c011»OGGETTO: Regolamento per la dispersione delle Ceneri. Approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco Presidente;

PREMESSO che la Legge n.130 del 30 marzo 2011 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" introduceva una nuova disciplina in ordine alla cremazione dei defunti ed alle modalità di conservazione delle ceneri consentendone la dispersione, la tumulazione e l'interramento, nonché l'affidamento ai famigliari del defunto, disciplina da attuare secondo quanto stabilito all'art. 3 tramite modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con il D.P.R. 10 settembre 1990 n.285;

CONSIDERATO come a tutt'oggi il legislatore non ha ancora provveduto ad eseguire la modifica di cui sopra;

VISTA la L.R. 31 ottobre 2007 n.20, avente come oggetto "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri", la quale disciplina la materia nell'ambito del territorio regionale;

VISTA la bozza di "Regolamento comunale relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti" predisposta dagli uffici comunali, composta di n. 11 articoli;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del Regolamento sopra citato al fine di disciplinare la materia in oggetto;

PRESO atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri tecnico e contabile, attestanti la copertura finanziaria della relativa spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, pareri allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese ed accertati nei modi di Legge;

DELIBERA

Per le motivazioni indicazioni in premessa,

DI APPROVARE il "Regolamento comunale relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti", composto da n.11 articoli ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voto palese unanime accertato nei modi di Legge

COMUNE DI VALPRATO SOANA

Città Metropolitana di Torino

Via Roma n. 9 - Cap. 10080

Tel: 0124/812908 – Fax: 0124/812960 e.mail: comune.valprato@libero.it

REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 03.11.2018

Art. 1 – Oggetto e finalità.

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 ("Regolamento di polizia Mortuaria"), della Legge 30 marzo 2001 n. 130 ("Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"), e della L.R. 31 ottobre 2007 n.20 ("Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri"), la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti in attuazione dei principi di cui alla legislazione vigente.

Art. 2 – Autorizzazione alla cremazione.

1. A norma di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 130/2001, la cremazione di cadavere, per le persone decedute nel territorio comunale, è autorizzata dall'ufficiale di Stato Civile del Comune, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

    a) Disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i famigliari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

    b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i famigliari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui sopra vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

4. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione, resa su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di

Legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme previste e consentite dalla Legge.

6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necroscopia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della Legge 130/2001, art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necroscopia è integralmente sostituito dal nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

7. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei famigliari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

8. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

9. Le ossa e i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

10. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

11. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma 9, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

Art. 3 – Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'art. 3, comma 1. lettera b) nn. 1 e 2 della Legge 130/2001.

2. La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto espressa a norma del comma precedente ed eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'art.3, comma 1, lett. d) della Legge 130/2001.

3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri, tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

4. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

5. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

6. In caso di rinuncia all'affidamento, ovvero disaccordo fra parenti dello stesso grado non superabile a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b) n.3, della Legge 130/2001, sempre che non sia stata disposta la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. n. 285. Nei casi citati può essere sempre autorizzata la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

Art. 4 – Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata, contenente le ceneri in forma indivisa, può essere:

    a) tumulata;

    b) inumata in area cimiteriale;

    c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'art. 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990;

    d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 2.

2. La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro. La durata della tumulazione è prevista in 30 anni. La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi è per il periodo concessorio residuo.

3. L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. La durata dell'inumazione minima è prevista in 10 anni. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di mt. 0,50 sia di lunghezza che di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a mt. 0,50. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di mt. 0,50 tra l'urna ed il piano di campagna del campo. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione. L'urna destinata alla tumulazione deve essere di materiale resistente e adeguatamente sigillata. Il servizio di inumazione delle ceneri e la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa

4.

- Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'art. 2 comma 7 della L.R.20/2007, possono essere posizionate in idoneo ed unico sito del cimitero (parete muraria o infisso), apposite targhe individuali, con i dati anagrafici dei

defunti le cui ceneri sono state affidate o disperse. Tali targhe dovranno essere in ottone e delle dimensioni di cm 10x5 e potranno recare la fotografia del defunto. L'onere per la fornitura e posa della targa è a carico dei familiari del defunto, se non indigenti.

Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e della compostezza del caso.

Art. 5 – Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto qualora chiaramente manifestata, nei luoghi indicati dall'art. 3, comma 1 lett. c) della Legge 130/2001, ed è vietata nei centri abitati come definiti dal D. Lsg. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
2. E' consentita nei seguenti luoghi:
    a) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri ed insediamenti abitativi;
    b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa, in tratti liberi da natanti e manufatti;
    c) nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva, nei tratti liberi da natanti e manufatti;
    d) nei fiumi;
    e) in aree naturali, a distanza di oltre 200 metri da centri ed insediamenti abitativi;
    f) in aree private, al di fuori dei centri abitati, all'aperto e con il consenso dei proprietari;
    g) In area delimitata all'interno dei cimiteri di Valprato Capoluogo denominato "Giardino delle Rimembranze" come evidenziato da planimetria allegata al presente documento.
3. La dispersione in aree private non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.

Art. 6 – Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Restano ferme le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

Art. 7 – Registri cimiteriali

1. Deve essere predisposto un apposito registro nel quale deve essere evidenziato:
    a) l'affidatario delle ceneri, con indicazione del luogo di residenza e del luogo ove verrà tenuta l'urna cineraria, i dati anagrafici del richiedente e i dati del defunto cremato;
    b) il luogo di dispersione delle ceneri.

Art. 8 – Istanza per l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri

1. L'istanza, da parte del soggetto titolato, deve comprendere:
    a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
    b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'amministrazione comunale;
    c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
    d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme di carattere penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
    e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
    f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
    g) l'obbligo di informare l'amministrazione comunale sulla variazione della residenza.

Art. 9 – Istanza per l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. L'istanza, da parte del soggetto titolato, deve comprendere:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;

b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;

c) l'autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;

d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 10 – Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso il cimitero comunale. Trascorso il termine suddetto senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune.

Art. 11 – Tariffe

1. Le tariffe per la conservazione e la dispersione delle ceneri in area cimiteriale sono stabilite dalla Giunta Comunale nel rispetto del decreto di cui all'art. 5 della Legge 130/2001.

IL SINDACO
Francesco Arch. BOZZATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Umberto Dr. BOVENZI

==========

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza da ……..

IL MESSO COMUNALE
RECROSIO LAURA

==========

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, rilascia parere favorevole ;

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
……..

==========

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione rilascia parere favorevole ;

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
……

==========

DIVENUTA ESECUTIVA

Addi' 03/03/2018

Decorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs n. 267/2000.

X Dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE

==========